

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI

PREAMBOLO

Il Protocollo è frutto dell' intesa raggiunta per la migliore conduzione delle udienze dinanzi al Tribunale Civile di Patti tra i Giudici che vi sono preposti e l' Avvocatura che, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, si impegnano a garantirne l' osservanza anche da parte di coloro i quali sono chiamati a collaborare nello svolgimento e nella trattazione delle cause.

Il Protocollo si propone pertanto di superare i disagi dell'utente, di garantire la riservatezza, ridurre i tempi di attesa per Avvocati, parti e testimoni, e ciò col precipuo scopo di assicurare la migliore qualità possibile del processo civile.

I Giudici del Tribunale di Patti ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti denunziano preliminarmente lo stato di grave difficoltà in cui versa l'amministrazione del Servizio Giustizia che ha indotto all'adozione del presente protocollo

I Giudici del Tribunale Civile ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti cureranno di monitorare l'applicazione del Protocollo per l'effettivo conseguimento degli obiettivi che questo si propone e si riservano di apportarvi futuri ed eventuali correttivi determinati dalla sua concreta applicazione nel tempo.

ART.1-Udienze

Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168- bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse, anche tenuto conto della esigenza di contenere il processo nei limiti della ragionevole durata.

Le parti convengono che sarebbe auspicabile per l'efficacia della giustizia civile un numero di cause per udienza non superiore a 15; tenuto però conto dell'attuale carico di ruolo di ogni giudice si è consapevoli che tale preconditione non è oggi proponibile; si conviene comunque che una udienza utilmente gestibile non potrà contemplare più di 25 cause.

ART.2 Fasce orarie

Le udienze saranno organizzate per fasce orarie omogenee, suddivise per orari e per tipologia di attività processuale. A tal fine le fissazioni e i rinvii delle udienze verranno dal giudice disposte ad orari di fascia diversi in relazione all'attività processuale prevista e alla sua prevedibile durata.

Nella fissazione degli orari delle udienze di rinvio e quindi nella trattazione delle cause in ciascuna udienza si prevederà, tendenzialmente, la priorità per le cause di maggiore anzianità di ruolo.

Le udienze verranno suddivise in quattro fasce orarie.

Prima fascia dalle ore 9.00 alle ore 09.45: udienze di prima comparizione.

Seconda fascia dalle ore 09.45 alle ore 10:30: precisazione delle conclusioni, verifica e declaratorie di contumacia delle parti assenti all'udienza di prima comparizione.

Terza fascia dalle ore 10.30 alle ore 11:15: udienze di trattazione ove l'attività sia limitata alla sola concessione di termini ed ammissione dei mezzi di prova.

Quarta fascia dalle ore 11.15 alle ore 13.00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in precedenza fissate, comparizioni personali delle parti, procedimenti cautelari e possessori prove testimoniali.

Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici (ad horas) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l'orario.

Le prove e le cause fissate ad horas inizieranno all'orario fissato con un breve margine di tolleranza non superiore a 15 minuti anche in assenza di uno dei procuratori.

Al momento del rinvio, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

Si procederà per chiamata di ogni singola causa secondo l'ordine riportato nell'elenco affisso all'ingresso dell'aula; all'interno della singola fascia, qualora le parti non rispondessero alla prima chiamata, si provvederà ad una seconda chiamata.

I verbali verranno chiusi, anche con l'eventuale assunzione dei provvedimenti ex art.181 o 309 c.p.c., a conclusione della singola fascia oraria di riferimento della causa, salvo che, su richiesta di tutte le parti, non ne sia consentita dal giudice la chiamata in fascia oraria successiva.

In caso di mancata presenza di una delle parti nella fascia oraria fissata per la trattazione della causa, essa verrà comunque trattata alla fine della stessa fascia oraria.

I difensori, qualora la loro mancata comparizione sia la conseguenza della definizione transattiva della controversia si impegnano a comunicare al giudice preventivamente, con il massimo possibile anticipo, la loro mancata comparizione per consentire l'utilizzo del relativo tempo in favore degli altri giudizi. Analoga comunicazione verrà fatta al CTU se già nominato.

L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopererà per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

ART.3-Udienze straordinarie

Il Giudice potrà fissare udienze straordinarie, compatibilmente con le esigenze di servizio del personale di cancelleria, in

Il Presidente
(Avv. Francesco *[firma]*)

Il Presidente del Tribunale f.f.
(dott. *[firma]* Scavuzzo)

giorni diversi da quelli stabiliti nel calendario giudiziario per le assunzioni di prove, per la comparizione delle parti e per la trattazione di procedimenti cautelari.

ART.4-Assunzione prove orali

Le prove orali, anche laddove delegate ai G.O.P., vengono fissate ad horas all'interno dell'ultima fascia oraria, o in una apposita udienza, in modo da evitare sovrapposizione tra l'assunzione delle prove ed altri adempimenti, ciò anche laddove delegate al Gop (gli avvocati nella intimazione ai testimoni indicheranno l'orario fissato dal magistrato per la loro audizione).

ART.5-Udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies c.p.c.

I Giudici avranno cura di fissare per la precisazione delle conclusioni e/o per la discussione orale un numero di cause tali da poter essere tutte assegnate a sentenza. Il Giudice, ove lo riterrà, potrà inviare le parti a precisare le conclusioni in maniera analitica.

ART.6-Affissione dell'orario di trattazione e comunicazione del ruolo d'udienza

Prima dell'inizio dell'udienza, il personale di cancelleria curerà l'affissione del ruolo d'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause. Il ruolo di udienza verrà messo dalla Cancelleria del Giudice a disposizione degli Avvocati almeno 3 giorni prima dell'udienza presso la Cancelleria stessa. Una copia del ruolo verrà inviato nello stesso termine dalla Cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che ne curerà l'inserzione sul proprio sito.

Sarà cura del direttore amministrativo vigilare sulla puntuale redazione, comunicazione e pubblicazione del ruolo d'udienza.

ART.7-Puntualità delle udienze

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvo gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti. Qualora, a causa di concomitanze, vi siano sovrapposizioni di udienze, è onere del difensore che prevede di trovarsi nella condizione di non potere puntualmente comparire all'udienza fissata, prendere preventivo contatto con il giudice e con i difensori delle controparti, per eventualmente concordare una trattazione differita d'orario ovvero per comunque preavvertire del proprio possibile ritardo.

Nel caso in cui il prolungamento della trattazione delle udienze precedenti possa comportare ritardi eccedenti trenta minuti sulle udienze successive, il Giudice renderà disponibili i fascicoli delle cause immediatamente successive, per consentire l'inizio delle verbalizzazioni od avrà cura di aggiornare il calendario dell'udienza indicando ai difensori la presumibile entità del ritardo ed il prevedibile nuovo orario delle udienze.

ART.8-Redazione dei verbali di udienza

1.- La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione verrà fatta, in via telematica o ove ciò non sia possibile, sotto la direzione del giudice, dallo stesso personalmente, dal Cancelliere ovvero da parte di uno dei difensori o loro delegati presenti.

2.- Qualora i difensori abbiano, in casi eccezionali, la necessità di redigere delle deduzioni da allegare al verbale di udienza, gli stessi potranno predisporre un pre-verbale che dovranno depositare telematicamente almeno due giorni prima dell'udienza e la cancelleria curerà la tempestiva accettazione della busta e la messa in visione al magistrato titolare del procedimento; il pre-verbale dovrà essere portato a conoscenza della controparte con ogni mezzo, anche mediante comunicazione telefonica.

ART.9-Impedimento prevedibile del giudice a tenere udienza

Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data provvedendo, ove sia necessario, al differimento delle eventuali prime comparizioni, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c..

ART.10-Impedimento imprevedibile del giudice a tenere udienza

1 - Nel caso in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data non sia prevedibile anticipatamente:

a)ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta lo consenta, essi verranno trattati dal medesimo giudice nella prima udienza utile successiva;

b)ove la natura ed il numero dei procedimenti fissati nell'udienza non tenuta non consenta il differimento alla prima udienza utile, si cercherà di garantire la trattazione dei procedimenti fissati, da parte di un giudice onorario, che dovrà essere individuato, ove compatibile con l'imprevedibilità dell'impedimento, con un certo anticipo per consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti di causa. Il Giudice onorario assicurerà l'espletamento delle incombenze non rinviabili (es. prove per testi; giuramento dei consulenti tecnici; provvedimenti urgenti incidentali; fissazione di adempimenti "di routine"); c)ove non sia possibile neanche

la sostituzione, si garantirà la trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza straordinaria, ovvero in una successiva udienza ordinaria, da tenersi, comunque in tempi ravvicinati e non superiori a trenta (sessanta) giorni

Il Presidente
(Avv. *Francesco Pizzuto*)

Il Presidente del Tribunale f.f.
(dott. *U. Scavuzzo*)

dall'udienza non tenuta.

Nei casi in cui alla lettera a) e c) del differimento dell'udienza verrà dato avviso oltre che mediante affissione di cartelli presso le cancellerie interessate e presso l'ufficio del giudice, attraverso comunicazione che la Cancelleria effettuerà, non appena verrà a conoscenza dell'impedimento del Giudice, all'Ordine degli avvocati il quale lo pubblicizzerà attraverso il proprio sito. Nel caso in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato informerà la Cancelleria perché ne dia tempestiva comunicazione ai difensori delle parti e agli eventuali ausiliari di giustizia. Dei differenti sarà curata dalla cancelleria annotazione nei registri informatici e tempestiva pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale.

ART.11-Rinvii d'udienza

1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi documentati.

2.- Nel caso in cui le richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, che comunque dovrà essere contenuto, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

ART.12-Ricevimento degli avvocati

1.- Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per l'esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

ART.13-Disposizioni a tutela della gravidanza e della maternità e in materia di pari opportunità

Il Giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza ovvero alla maternità delle avvocatessse e di segnalare gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi. Ciò facendo applicazione dell'articolo 81 bis disp. Att. Cpc. Sarà cura delle avvocatessse comunicare con congruo anticipo l'impedimento con nota da trasmettersi telematicamente; la cancelleria provvederà ad accettare tempestivamente la nota.

Il Giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatessse e delle praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze.

Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria daranno la precedenza all'avvocatessa o alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.

Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.

ART.14-Disposizioni particolari

Nello svolgimento delle udienze per le cause di famiglia, stato e capacità delle persone è assicurata la massima riservatezza. Tali cause devono essere trattate, salvo casi eccezionali, in udienze monotematiche. Per la prima comparizione dei coniugi ai fini del tentativo di conciliazione nei giudizi di separazione e divorzio verranno fissate udienze ad horas adeguatamente distribuite al fine di evitare sovrapposizioni, assicurando la privacy tanto con riferimento al ruolo affisso che riporterà unicamente il numero del ruolo generale ed il nominativo degli avvocati tanto con riferimento ai locali di attesa per i coniugi. L'esame degli interdicendi e dei minori avverrà tenendo conto delle peculiari condizioni di costoro, agevolando per quanto possibile l'accesso alle aule ovvero a locali di attesa, in giorni ed orari di minore afflusso.

21-12-2018

Il Presidente
(Avv. Francesco Pizzuto)

Il Presidente del Tribunale f.f.
(dott. U. Scavuzzo)